

**Il successo dipende dal legislatore**

## Comunità energetiche tra opportunità e problemi civilistici e fiscali

di **Pietro Bonello**

### **Introduzione ed esposizione del problema**

Le comunità energetiche sono un fenomeno recente di cooperazione su obiettivi condivisi al fine di produrre energia da fonti rinnovabili con strutture locali per l'autoconsumo o la cessione condividendone i vantaggi economici.

La disciplina del Decreto Legislativo n. 199 del 8/11/2021 appare idonea a disciplinarne la presenza sul mercato ed a monitorare gli effetti energetici e, di conseguenza, economici di un'ordinata gestione: almeno nell'immediato.

Non è da escludersi tuttavia che, stante l'elevata litigiosità che affligge la Penisola, man mano che passa il tempo emergano criticità connesse non tanto

ai rapporti con l'Autorità Regolatrice e Negoziatrice, quanto tra i partecipanti alla comunità in relazione a profili di rapporti civilistici non ben definiti; con il risultato di porre in essere criticità di gestione nel progresso di attività della Ce.

Il che comporta da un lato l'insorgenza di costi impreveduti che si riflettono sul risultato economico dell'iniziativa – e che possono arrivare ad un brusco stop della medesima – dall'altro l'eventualità che una contagiosa litigiosità intorno all'esercizio della Ce diventi un incentivo a lasciar perdere non soltanto l'azzardo della costituzione ma anche – cosa ben più grave – i vantaggi derivanti dalla produzione di energia rinnovabile.

E' necessario che l'istituto della Ce trovi presso il legislatore una compiuta disciplina civilistica che metta l'Istituto al riparo

da colpi di mano e risolva i problemi di coabitazione tra soggetti partecipanti di estrazione giuridica ed economica differenti tra di loro.

Il tutto non senza una disciplina fiscale che consenta di mantenere la premialità dell'istituto senza eccessivi oneri burocratici che si risolverebbero in un aggravio di costi e di erosione dell'utilità economica sistemica che sta alla base del progetto

### **I partecipanti alla Ce**

La compagine comunitaria può essere composta da una pluralità di soggetti diversi tra di loro: soggetti economici (imprese, artigiani, ecc), cooperative, associazioni no-profit, condomini, privati titolari di unità immobiliari unifamiliari o di edifici polifunzionali, per citare i casi più ricorrenti.

### Il successo dipende dal legislatore

## Comunità energetiche tra opportunità e problemi civilistici e fiscali

La natura contrattuale della Ce spinge naturalmente ad un accordo per costituire, regolare ed estinguere rapporti giuridici patrimoniali e lo statuto che sta alla base della Ce ne è la garanzia.

Tuttavia il meccanismo funziona finché la Ce riunisce soggetti di uguale natura per cui i rapporti economici trovano esito in categorie giuridiche omogenee e già collaudate.

Nel caso delle imprese appare praticabile una disciplina di tipo consortile; per una pluralità di condominia viene naturale fare riferimento alla disciplina del supercondominio, e così via.

Qualche problema comincia a sorgere quando alla Ce partecipano soggetti di natura giuridica diversa, come nel caso di un condominio ed un'impresa: l'uno è vincolato al rispetto delle regole di gestione

imposte dagli artt. 1117 e seguenti cod. civile, l'altra ha interesse ad un processo decisionale il più possibile snello per evitare che l'attesa faccia perdere risorse che impattano direttamente sul conto economico.

Il rischio che si intravede in questa fase è quello di una disciplina incompleta.

Anche perché il miglior statuto della Ce. non può che contenere una clausola di riferimento ad altra disciplina che, alla luce dei fatti non può che essere quella della comunione legale.

### Comunione o no ?

Gli articoli 1100 e seguenti del codice civile offrono un'eshaustiva indicazione dei principi su cui si fonda la proprietà comune dei beni e la loro gestione, ma appare non immediatamente applicabile ad un istituto come quello in esame che richiede una visione

dinamica della gestione .

Così ad esempio:

- Il diritto dei partecipanti sulla cosa comune ex art. 1102 cod.civ. deve per forza trovare una limitazione volta ad evitare che atti dispositivi sconsiderati sulle attrezzature necessarie per la produzione di energia vanifichino in tutto o in parte il risultato atteso.

- Del pari la disposizione dell'art. 1103 riguarda il concetto generale della libera disponibilità della quota ideale che spetta a ciascun comunista, che ha, dunque, diritto di trasmettere ad altri la proprietà della quota, oppure costituire diritti reali diversi dalla proprietà sulla cosa comune in capo a terzi , ma appare problematica la costituzione di una servitù che potrebbe avere diretta influenza sull'attività delle Ce

- La disciplina dettata dall'art. 1105 cc. circa il diritto di partecipare alla

Il successo dipende dal legislatore

## Comunità energetiche tra opportunità e problemi civilistici e fiscali

gestione della cosa comune deve trovare un equo contemperamento dell'interesse privato delle parti ad onorare il contratto con l'ente gestore e a non vanificare il vantaggio economico complessivo che sta alla base della Ce.

Viene fin troppo facile fare riferimento alla disciplina del condominio, alle maggioranze di costituzione e di delibera dell'art. 1136 cod.civ ed ai connessi rischi di ostruzionismo assembleare; rischio che fa parte dei normali incerti della democrazia ed è sopportabile finché si tratta di tutelare un patrimonio statico, ma che appare intollerabile quando si tratta di gestire un'attività economica organizzata, soprattutto quando tra le condizioni per l'esercizio vi è un vincolo di durata decennale.

Le notazioni che precedono trovano puntualmente conferma nel caso in cui a

partecipare alla Ce siano un condominio e un'impresa o nel caso di un supercondominio.

Il rischio del coinvolgimento nel processo decisionale di un'estesa pluralità di soggetti, ciascuno dei quali con forti poteri interdittivi anche solo per l'eccezione di vizi formali lascia pensare che la gestione di una Ce con criteri condominiali sia destinata a vita grama e non dia possibilità di lucrare sul vantaggio economico dell'iniziativa, ma solo di trasferirlo su soggetti estranei.

Come è esperienza comune gli sciocchi e gli ostinati fanno ricchi gli avvocati.

### Impresa chiama impresa

Le considerazioni che precedono fanno ritenere praticabile la soluzione di dotare l'ordinamento di un

istituto *sui generis* identificato appunto come Comunità Energetica avente anche valenza fiscale.

Il modello organizzativo che si prende in esame è quello della società cooperativa con esplicito fine mutualistico, organizzata con un proprio patrimonio, un proprio organo amministrativo e con la possibilità di prevedere soci sovventori per reperire le risorse necessarie alla manutenzione ed all'implementazione degli impianti.

Naturalmente il modello deve prevedere alcuni correttivi, primo tra tutti il divieto di distribuzione di utili ammettendo solo la retrocessione di quote proventi derivati dalla vendita dell'energia al netto dell'autoconsumo.

E' altresì praticabile un divieto di cessione della quota o quanto meno una limitazione alla circolazione per un tempo stabilito op-

**Il successo dipende dal legislatore**

## Comunità energetiche tra opportunità e problemi civilistici e fiscali

pure verso soggetti variamente identificati, ad evitare che la Ce sia controllata da investitori che potrebbero condizionare il progetto.

In questo caso il vantaggio nella governance si otterrebbe dalla possibilità di esercitare il diritto democratico di assemblea nelle forme ordinarie per le cooperative, prevedendo *ope legis* la partecipazione di un rappresentante per ognuno dei soggetti coinvolti e, nel caso del condominio, dell'amministratore o di un soggetto designato dall'assemblea, portatori l'uno o l'altro di uno specifico mandato.

La redazione del bilancio, stante la natura tipizzata delle appostazioni, potrebbe seguire la sorte del bilancio abbreviato senza limiti dimensionali oppure uno schema suo proprio integrato con indicazioni di dati di produzione e di impiego ( cessione o autocon-

sumo ) che vadano ad integrare le statistiche del Gse.

Infine il soggetto con organizzazione simile a quella di impresa potrebbe gestire con singoli separati contratti l'uso di strutture o attrezzature preesistenti con una chiara disciplina dei rapporti civilistici ad esso inerenti senza possibilità di riverse dovute all'incertezza del titolo.

### Implicazioni fiscali

La previsione di un soggetto codificato come Ce con propria organizzazione ed assetto contabile di natura commerciale può portare vantaggi anche dal punto di vista fiscale.

Naturalmente deve essere previsto un assetto di adempimento proporzionato ai movimenti contabili, ad esempio con liquidazione dell' Iva semestrale o annuale oppure in forma forfettizzata, salva la possi-

bilità della Ce di avvalersi della contabilità ordinaria ravisandosene l'utilità.

E' appena il caso di ricordare come la gestione porta con sé un problema di gestione dei crediti Iva sugli acquisti, che potrebbero rendere la Ce un creditore istituzionale.

In questo caso la scelta di squisita politica fiscale può andare nel senso di riconoscere tali crediti Iva a rimborso oppure a compensazione, oppure spingere verso un'indetraibilità dell'imposta versata ma esentando le cessioni di energia da Iva ex art. 10 Dpr 633/72 facendo scattare il pro-rata, ma in questo caso compensando l'extracosto con un significativo sgravio di adempimenti.